



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1994

**Ddl di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
“*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19*”**

cd “RISTORI”

Sommario

1. Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale	3
2. Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale	4
3. Estensione al 2021 dell'utilizzabilità dei fondi emergenziali a favore degli enti locali	5
4. Agevolazione Tari "seconda ondata".....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. Proroga Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC).....	7
6. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari (art.243, co.5, TUEL)	8
7. Revisione dei termini di deliberazione TARI.....	8
8. Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti	8
9. Nuovi criteri di classificazione dei rifiuti ex d.lgs. 116/2020 – proroga al 2022	9
10. Modalità di riscossione della TARI.....	11
11. Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali.....	11
12. Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del Canone unico sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria.....	12
13. Modifiche in materia di società partecipate	12
14. Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA (art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017).....	15
15. Proroga termine deliberazione bilancio consolidato	15
16. Accorpamento al rendiconto 2020 degli adempimenti relativi alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in caso di inoperatività degli uffici	16
17. Proroga dei contratti di servizio, degli affidamenti in concessione e degli incarichi di revisione contabile.....	16
18. Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI	17
19. Utilizzo delle graduatorie concorsuali	17

1. Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Motivazione

Tenuto conto della necessità di potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, fortemente ridotti negli anni a causa dei vincoli sul personale, il presente emendamento si pone l'obiettivo di svincolare le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

In particolare:

- la previsione al primo comma ha l'obiettivo di svincolare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato di polizia locale dal budget complessivo delle restanti categorie professionali;*
- la previsione al secondo comma, analogamente a quanto previsto con il "decreto Agosto" per il personale educativo scolastico (art. 32 DL n. 104/2020) intende consentire il potenziamento della polizia locale con contratti a tempo determinato per il periodo emergenziale.*

2. Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75”.

2. All’articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”.

Motivazione

A fronte di una fondamentale disposizione del Codice della Strada che consente ai Comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, in ragione della coesistenza di complesse norme che impongono vincoli di finanza pubblica alla spesa del personale si è determinata una grave incertezza applicativa, dovuta anche agli orientamenti non uniformi della giurisprudenza contabile.

Si ritiene opportuno richiamare gli importanti orientamenti applicativi elaborati dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, che già nel 2010 (del. n. 104/2010) aveva propositivamente effettuato una complessiva lettura dell’articolo 208 del codice della strada elaborando le “Linee guida – Proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada”, contemplando la possibilità di utilizzare tali proventi anche per fornire prestazioni aggiuntive, come il lavoro straordinario o il prolungamento dell’orario di lavoro del part time.

Successivamente, si registrano pronunce di segno difforme e da ultimo la Deliberazione n. 5/2019 della Sezione delle Autonomie che preclude la possibilità di destinare ad aumento dell’orario di lavoro ordinario i succitati proventi. Ciò sta creando difficoltà nel garantire servizi di potenziamento di sicurezza urbana.

Si rende pertanto necessario il chiarimento normativo qui proposto. L'emendamento ha infatti la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi monetari previsti dall'articolo 208 commi 4 lettera c), e 5) per la realizzazione di obiettivi legati al potenziamento dei servizi di controllo in materia di sicurezza urbana e stradale ai fini del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, al pari di tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi agli avvocati dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, agli incentivi per funzioni tecniche). Tali emolumenti sarebbero caratterizzati da presupposti comuni a tutti gli emolumenti economici accessori succitati: fonte in specifica disposizione di legge, sarebbero destinati ad una predeterminata categoria di dipendenti, autofinanziamento dell'emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo.

E’ inoltre necessario estendere temporalmente anche al 2021 la previsione introdotta dal DL n. 18/2020 che consente ha rimosso il limite finanziario allo straordinario della Polizia locale per esigenze connesse al contrasto della diffusione del Covid-19.

3. Estensione al 2021 dell'utilizzabilità dei fondi emergenziali a favore degli enti locali

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

“Articolo 9-bis Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020”

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021.

Motivazione

Nel contesto di eccezionale crisi anche operativa determinata dalla crisi sanitaria, gli enti locali incontrano tuttora difficoltà ad utilizzare pienamente le risorse straordinarie ricevute nel corso del 2020 per fronteggiare l'emergenza. La norma proposta facilita l'utilizzo dei fondi estendendo all'esercizio 2021 la possibilità di impiego delle risorse assegnate nel 2020 e prevedendo la regolazione dei contributi complessivamente assegnati a ciascun singolo ente nel biennio 2020-2021.

4. Agevolazione Tari “seconda ondata”

1. In relazione all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all’articolo 52 del dlgs n. 446 del 1997 ed all’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l’anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;
 - b. i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell’area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;
 - c. i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell’importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.
2. Ai fini del mantenimento dell’equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull’esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell’eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.
4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l’esercizio delle funzioni comunali di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla

base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.

Motivazione

La "seconda ondata" della pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche.

La norma proposta permette di tenere conto delle sofferenze delle attività economiche più colpite da questa seconda fase di restrizioni anche attraverso una riduzione generalizzata della Tari dovuta per il 2020, superando le difficoltà di intervento autonomo da parte dei Comuni dovuto all'impossibilità di deliberare modifiche al quadro tariffario e alle agevolazioni della Tari oltre il termine del 31 ottobre, ormai scaduto.

La riduzione è determinata dai Comuni in misura variabile tra il 10 e il 20 per cento della Tari dovuta nel 2019 (anno di commisurazione del beneficio in quanto non coinvolto dalle variazioni derivanti dall'emergenza), anche sulla base della diversa intensità delle restrizioni disposte nei rispettivi territori. La proposta dà inoltre facoltà ai Comuni di applicare un'analoga riduzione a favore delle famiglie in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinabili.

La copertura finanziaria della misura, di carattere generalizzato ed obbligatorio, viene assicurata in parte dai fondi resi disponibili ai Comuni nel corso del 2020 a sostegno dell'emergenza e, in parte, traslata al 2021, attraverso la possibilità che i Comuni – in carenza di risorse disponibili - effettuino autorizzazioni di spesa su tale annualità.

Infine, la proposta dispone che del complesso degli oneri derivanti dalla riduzione si debba tener conto nell'ambito della verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati nel 2020, verifica già prevista dall'articolo 106 del dl 34/2020, nonché tra i criteri di riparto delle eventuali ulteriori assegnazioni a favore dei Comuni a valere sull'esercizio 2021.

4. Proroga Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

"Articolo 9-bis Proroga Fondo garanzia debiti commerciali"

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022".

Motivazione

La proposta riguarda l'ulteriore proroga al 2022 degli obblighi di accantonamento obbligatorio al FGDC (Fondo garanzia debiti commerciali) in vigore dal 2021. L'entrata in vigore del nuovo accantonamento nelle attuali condizioni di emergenza e basato sulle risultanze della Piattaforma crediti commerciali non ancora perfettamente allineata con le dimensioni dei debiti e dei ritardi di pagamento dei debiti degli enti locali.

Con l'ulteriore ampliamento degli interventi di supporto verso gli enti locali, in particolare quelli che mostrano condizioni di maggior scostamento dalla regolarità dei pagamenti e dallo smaltimento di stock di debito rilevanti, si potranno ottenere nel corso del 2021 risultati

significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al biennio 2018-19. L'imposizione già nel 2021 di obblighi formali di accantonamento rischia produrre impatti controproducenti sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.

5. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari (art.243, co.5, TUEL)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243.

Motivazione

La norma è imposta dalla ovvia considerazione che nel 2020 (e probabilmente con una coda nel 2021) molti dei servizi a domanda individuale (ad esempio impianti sportivi e mense scolastiche) sono rimasti chiusi per decisione del Governo nazionale, con la conseguenza di profonde modifiche nei riflessi economico-finanziari della gestione dei servizi in particolare per la mancata acquisizione di quote delle tariffe ordinariamente richieste all'utenza.

6. Revisione dei termini di deliberazione TARI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

“Articolo 9-bis Revisione dei termini di deliberazione TARI”

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno

Motivazione

L'attuale termine per l'approvazione del bilancio 2021 è fissato al 31 gennaio. Quindi il PEF rifiuti 2021 dovrebbe essere deliberato tassativamente (insieme alle nuove tariffe Tari e Tari corrispettivo) entro la stessa data, che è evidentemente insostenibile (molti comuni hanno rinviato a dicembre il PEF2020, c'è il problema della gestione dei conguagli, molti soggetti gestori sono tuttora in difficoltà a fornire i dati).

La norma proposta permette di disgiungere stabilmente a decorrere dal 2021 il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, determinando un termine specifico che potrebbe essere fissato (30 aprile di ciascun anno) compatibile sia con la gestione del prelievo che con le complesse attività di aggiornamento del PEF sulla base dei nuovi criteri determinati dall'ARERA.

7. Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: “I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,

affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti”.

Motivazione

Il comma 691 della legge di bilancio per il 2014 (l. 147/2013), prevede oggi la possibilità di affidare la riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva di cui al comma 668, al solo soggetto che alla data del 31 dicembre 2013 risultava affidatario della gestione della TARES di cui all'art. 14 dl n. 201 del 2011. L'emendamento proposto mira a risolvere due problemi.

In primo luogo, garantire l'affidamento dell'attività di riscossione ed accertamento al soggetto gestore del servizio rifiuti, nelle varie annualità, senza il vincolo del 31 dicembre 2013. A causa di tale vincolo, infatti, se il contratto in essere al 31 dicembre è scaduto, oppure è cambiato il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, al Comune è preclusa la possibilità di affidamento diretto al gestore prevista dal comma 691.

In secondo luogo, la proposta risolve implicitamente l'esigenza di chiarire che la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 può essere riscossa solo dal gestore dei rifiuti. Oggi le norme appaiono contraddittorie, perché il comma 668, disciplinante la tariffa corrispettiva, prevede espressamente che questa è senz'altro applicata e riscossa dal gestore dei rifiuti, mentre il comma 691, nell'attuale formulazione, sembra prevedere la facoltà per il comune di affidare la riscossione della tariffa al gestore.

8. Nuovi criteri di classificazione dei rifiuti ex d.lgs. 116/2020 – proroga al 2022

All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2022”.

Motivazione

L'assetto normativo determinato dalla riforma contenuta del d.lgs 116/2020 prevede una nuova classificazione dei rifiuti, fondata sulla bipartizione tra rifiuti urbani, da un lato, e rifiuti speciali, dall'altro. Scompare quindi la categoria dei rifiuti assimilati, con conseguente soppressione della potestà regolamentare comunale di assimilazione per qualità e quantità.

L'impatto di tale disciplina sulle modalità di gestione e di copertura finanziaria del servizio rifiuti – forse sottovalutati e scarsamente oggetto di concertazione preventiva – richiede un congruo periodo per i necessari e rilevanti adeguamenti delle prassi operative nelle operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti. Tale transizione non può essere condotta ragionevolmente entro il 1° gennaio 2021, che in base all'attuale formulazione della norma, è il termine per l'efficacia del nuovo assetto normativo.

In considerazione della necessità di consentire ai Comuni e agli operatori un più sostenibile processo di recepimento delle nuove regole sui criteri di assimilazione dei rifiuti, in questo particolare momento di crisi epidemiologica che richiede un impegno straordinario delle amministrazioni locali su diversi fronti, la norma proposta proroga al 2022 il termine in questione.

9. Modalità di riscossione della TARI

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta". I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti.

Motivazione

La norma si propone l'obiettivo di contribuire a risolvere le difficoltà che tuttora incontrano molti comuni nel riscuotere la TARI, anche al fine di ridurre la dimensione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

10. Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Motivazione

I rischi connessi alla crisi delle riscossioni a seguito dell'emergenza COVID-19 impongono, in via provvisoria ed eccezionale, l'incremento del ricorso all'anticipazione di tesoreria, al fine di assicurare le capacità di pagamento degli enti locali.

11. Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del Canone unico sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

“Articolo 9-bis Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)”

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 816 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;
- b. al comma 836 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;
- c. al comma 837 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;
- d. al comma 843 le parole “2020” sono sostituite con le parole “2021”;

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Motivazione

La proposta consente il rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico).

L'approvazione di tale norma si rende necessaria in quanto le novità normative connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia, cui i Comuni sono chiamati anche attraverso la gestione della fiscalità locale, rendono l'attuale contesto incompatibile con le attività necessarie per l'introduzione del nuovo canone unico.

La norma proposta prevede inoltre una riduzione degli oneri gravanti sui mercati (che risulterebbero beneficiari di una riduzione di prelievo sulla base della disciplina del canone unico), finanziata per il solo anno 2021 da un contributo compensativo statale.

12. Modifiche in materia di società partecipate

“Articolo 9-bis Modifiche in materia di società partecipate”

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro"

4. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento."

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021."

Motivazione

La proposta di cui al comma 1 si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

La modifica di cui al comma 2 è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

La proposta di cui al comma 3 è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.

La proposta di cui al comma 4 prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.

La proposta di cui al comma 5 sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.

Infine, la proposta di cui al comma 6 evita l'applicazione di sanzioni per il mancato tempestivo deposito presso le CCIA entro il 31 maggio 2020 dei bilanci delle istituzioni e altre forme societarie particolari degli enti locali.

13. Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA (art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

“Articolo 9-bis Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA”

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito.

Motivazione

In considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA e alla luce delle nuove criticità operative connesse alla recrudescenza della pandemia da virus Covid-19, la proposta consente di eliminare le sanzioni disciplinari conseguenti alla mancata adozione della piattaforma entro il termine del 28 febbraio 2021.

14. Proroga termine deliberazione bilancio consolidato

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

“Articolo 9-bis Proroga termine deliberazione bilancio consolidato”

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “30 novembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2021”.

Motivazione

Si propone la proroga del termine per la deliberazione del bilancio consolidato (obbligatorio per i Comuni con oltre 5mila abitanti), fissandola al 28 febbraio 2021, rispetto all'attuale l'attuale termine del 30 novembre p.v., in relazione alle difficoltà operative degli uffici finanziari dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologia.

15. Accorpamento al rendiconto 2020 degli adempimenti relativi alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in caso di inoperatività degli uffici

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

“Articolo 9-bis Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio”

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali.

Motivazione

La crisi in atto comporta inevitabilmente ritardi operativi negli enti locali, che richiedono l'adozione di misure di alleggerimento degli adempimenti relativi alla programmazione e gestione delle risorse. La norma mira pertanto ad allineare il termine di scadenza per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio alla scadenza del termine di approvazione del rendiconto 2020, nel caso in cui l'operatività degli uffici, in particolare gli uffici finanziari, sia gravemente ostacolata dagli effetti della pandemia.

16. Proroga dei contratti di servizio, degli affidamenti in concessione e degli incarichi di revisione contabile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

“Articolo 9-bis Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile”

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.

Motivazione

In considerazione delle difficoltà operative degli uffici locali, appare opportuno alleggerire gli adempimenti relativi ai rapporti in scadenza con i soggetti affidatari della gestione di servizi pubblici locali nonché alle procedure di nomina dei componenti degli organi di revisione economico-finanziaria. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

17. Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

“Articolo 21-bis Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI”

Il fondo di cui all'art. 77 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'Istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse.

Motivazione:

Il Decreto Legge n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020 (DL Cura Italia) ha previsto all'art. 77 un fondo complessivamente pari a 43, 5 mln di euro finalizzato all'acquisto di dispositivi di protezione ed igiene e per materiali per la pulizia straordinaria, destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole paritarie alle quali è stata destinata una quota del fondo pari a circa 3, 7 milioni di euro. Le risorse assegnate con il Dl Cura Italia risultano esaurite ed inoltre molti Comuni per rispettare le misure anti contagio ed avere un'attenzione maggiore al contenimento e diffusione del Covid-19 acquistano dispositivi che hanno un costo anche superiore rispetto alle risorse disponibili. L'emendamento pertanto è finalizzato a chiedere un incremento del fondo Cura Italia per le scuole dell'infanzia paritarie nonché comunali con una cifra pari a quella già assegnata con il dl cura Italia che si auspica possa fornire una copertura per i prossimi mesi.

18. Utilizzo delle graduatorie concorsuali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Motivazione

In ragione della proroga dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 si pone l'esigenza di dotare gli Enti locali di una modalità semplificata per accelerare i processi di reclutamento attraverso la possibilità di assumere idonei utilmente collocati nelle graduatorie vigenti alla data del 31/12/2018. Tale modalità viene prospettata come facoltativa, e comunque attuabile solo in assenza di graduatorie in corso di validità e/o di procedure concorsuali già avviate.